Vito SARACINO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

SPLIT PAYMENT: ABROGATA L'APPLICAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto Decreto Dignità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2018, all'articolo 12 prevede un'importante novità in materia di applicazione del meccanismo dello split payment da parte dei professionisti. Ripercorrendo i tratti generali del meccanismo dello split payment, di seguito vedremo le novità apportate dal decreto di cui sopra.

COS'E' LO SPLIT PAYMENT

L'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 introducendo l'art. 17-ter, stabilendo, a decorrere dal 01 gennaio 2015, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di <u>scissione dei pagamenti</u> cosiddetto SPLIT PAYMENT.

Tale meccanismo prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle Camere di Commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficienza e di quelli di previdenza, l'imposta sia versata dagli enti stessi secondo particolari modalità e termini fissati con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sulla base di ciò ne è conseguito che:

- Le modalità di fatturazione nei confronti di tali enti pubblici, anche dal 1° gennaio 2015, non sono cambiate, continuando a valere le regole generali di emissione delle fatture indicando sia la base imponibile che l'Iva;
- Al cedente/prestatore di beni/servizi viene corrisposto da parte di tali enti pubblici l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'Iva (quindi, solo l'imponibile), invece, l'Iva viene corrisposta all'erario direttamente dal beneficiario della cessione/prestazione.

L'obbligo di applicazione del meccanismo in questione da parte dei professionisti, per le prestazioni rese a favore dei soggetti precedentemente indicati, era stato introdotto successivamente dalla Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017).

NOVITA' DEL DECRETO DIGNITA'

A partire dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto legge n. 87, viene abolita l'applicazione del meccanismo dello split payment per i professionisti, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/1973, che effettuano prestazioni nei confronti della Pubblica amministrazione. L'abrogazione dello split payment opera con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura in data successiva rispetto alla data di entrata in vigore del decreto Dignità.

L'abolizione dello split payment per i professionisti che fatturano nei confronti della pubblica amministrazione ovvero degli altri soggetti elencati all'interno dell'art. 17-ter del decreto IVA:

1) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

- 2) fondazioni partecipate da Pubbliche amministrazioni per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- 3) società controllate di fatto direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dai Ministeri;
- 4) società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, da Pubbliche amministrazioni o da enti e società di cui ai punti 1, 2, 3 e 5;
- 5) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da Pubbliche amministrazioni o da enti e società di cui ai punti 1, 2, 3, 4;
- 6) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA; con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario;

rappresenta a tutti gli effetti un ritorno alle origini.

Per quanto riguarda rettifiche in diminuzione di operazioni fatturate precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 87, in regime di split payment, le note di variazione, ancorchè emesse dopo l'entrata in vigore del provvedimento, dovranno seguire la stessa disciplina dell'operazione originaria: pertanto, l'imposta accreditata con nota di variazione in diminuzione non formerà oggetto di restituzione al committente da parte del prestatore, che non l'ha incassata, ma rappresenterà un credito del committente nei confronti dell'erario, recuperabile in sede dei successivi pagamenti Iva.

Bitonto, 26/07/2018

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it